

DIVIETI DI CIRCOLAZIONE MEZZI PESANTI - 2018

È vietata la circolazione, fuori dai centri abitati, ai veicoli ed ai complessi di veicoli, per il trasporto di cose, di massa complessiva massima autorizzata superiore a 7,5 t, nei giorni festivi e negli altri particolari giorni dell'anno 2018 di seguito elencati:

- a) tutte le domeniche dei mesi di gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio, ottobre, novembre e dicembre, dalle ore 09,00 alle ore 22,00;
- b) tutte le domeniche dei mesi di giugno, luglio, agosto e settembre, dalle ore 07,00 alle ore 22,00;
- c) dalle ore 09.00 alle ore 22.00 del 1 gennaio;
- d) dalle ore 09.00 alle ore 22.00 del 6 gennaio;
- e) dalle ore 14.00 alle ore 22.00 del 30 marzo;
- f) dalle ore 09.00 alle ore 16.00 del 31 marzo;
- g) dalle ore 09.00 alle ore 22.00 del 2 aprile;
- h) dalle ore 09.00 alle ore 14.00 del 3 aprile;
- i) dalle ore 09.00 alle ore 22.00 del 25 aprile;
- j) dalle ore 09.00 alle ore 22.00 del 1° maggio;
- k) dalle ore 08.00 alle ore 22.00 del 2 giugno;
- l) dalle ore 08.00 alle ore 16.00 del 30 giugno;
- m) dalle ore 08.00 alle ore 16.00 del 7 luglio;
- n) dalle ore 08.00 alle ore 16.00 del 14 luglio;
- o) dalle ore 08.00 alle ore 16.00 del 21 luglio;
- p) dalle ore 16.00 alle ore 22.00 del 27 luglio;
- q) dalle ore 08.00 alle ore 22.00 del 28 luglio;
- r) dalle ore 14.00 alle ore 22.00 del 3 agosto;
- s) dalle ore 08.00 alle ore 22.00 del 4 agosto;
- t) dalle ore 08.00 alle ore 22.00 dell'11 agosto;
- u) dalle ore 08.00 alle ore 22.00 del 15 agosto;
- v) dalle ore 08.00 alle ore 16.00 del 18 agosto;
- w) dalle ore 08.00 alle ore 16.00 del 25 agosto;

- x) dalle ore 09.00 alle ore 22.00 del 1 novembre;
- y) dalle ore 09.00 alle ore 22.00 dell'8 dicembre;
- z) dalle ore 09.00 alle ore 14.00 del 22 dicembre;
- aa) dalle ore 09.00 alle ore 22.00 del 25 dicembre;
- bb) dalle ore 09.00 alle ore 22.00 del 26 dicembre.

Per i veicoli provenienti dall'estero e dalla Sardegna, muniti di idonea documentazione attestante l'origine del viaggio e di destinazione del carico, l'orario di inizio del divieto è posticipato di ore quattro. Limitatamente ai veicoli provenienti dall'estero con un solo conducente è consentito, qualora il periodo di riposo giornaliero, come previsto dalle norme del regolamento CE n. 165/2014 e successive modifiche, cada in coincidenza del posticipo di cui al presente comma, di usufruire, con decorrenza dal termine del periodo di riposo, di un posticipo di ore quattro.

2. Per i veicoli diretti all'estero, muniti di idonea documentazione attestante la destinazione del carico, l'orario di termine del divieto è anticipato di ore due.

Per maggiori informazioni contattateci all'indirizzo email info@zonispedizioni.it oppure utilizzando l'apposito form presente sul sito www.zonispedizioni.it



ZONI SPEDIZIONI INTERNAZIONALI S.r.l.

Socio Unico